



Sent. n. 222/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati

Michele Oricchio	Presidente
Rossella Cassaneti	Giudice
Michele Minichini	Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio a istanza di parte iscritto al n. 75033 R.G. promosso dalla Provincia di Caserta, in persona del Presidente p.t., dott. ing. Anacleto Colombiano, (P.I.02247640614 - C.F.80004770618), con sede in Caserta alla via Lubich n. 6 (ex Area Saint Gobain), rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti Rachele Barbarano (c.f. BRBRHL82C59B963T) e Raffaella Zagaria (c.f. ZGRRFL80M52A512O), con le quali elegge domicilio digitale avv.rachelebarbarano@pec.provincia.caserta.it,
avv.raffaellazagaria@pec.provincia.caserta.it,

nei confronti

del Comune di Succivo, CF: 81000670612, in persona del Sindaco

p.t., Piazza IV Novembre n. 8, 81030 Succivo CE, rappresentato e difeso, dall'avv. Salvatore Raucci, CF: RCCSVT85H13B963Q, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Marcianise (CE) alla via G.B. Falcone n. 5, 81025, pec: salvatore.raucci85@pec.it,

e nei confronti

della Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Campania in Napoli, via Piedigrotta n. 63.

Visti il ricorso e gli atti del giudizio;

uditi nell'udienza del giorno 16.6.2026, con l'assistenza del Segretario dott. Francesco Fiordoro, il relatore Michele Minichini, per il ricorrente gli avvocati Rachele Barbarano e Raffaella Zagaria, per il Comune di Succivo l'avv. Salvatore Raucci e il Sostituto Procuratore Generale Flavia Del Grosso.

Fatto

1. Con il ricorso in epigrafe, depositato in data 27 aprile 2026, in riassunzione del giudizio instaurato presso il Tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere R.G. n. 1645/2021, la provincia di Caserta chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto alla restituzione dell'importo pari a € 219.102,62 corrispondente alle somme riscosse e trattenute dal Comune di Succivo a titolo di T.E.F.A. (tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientale), con riferimento alle annualità dal 2009 al 2018, depurate dal corrispettivo dovuto ex lege per la riscossione delle stesse, oltre agli interessi legali dal giorno

del pagamento al saldo, con conseguente condanna del Comune al versamento delle suddette somme. In via subordinata, chiedeva di condannare parte convenuta all'indennizzo ex art. 2041 c.c. a favore della Provincia di Caserta, somma da accertare a seguito della disposta CTU, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento al saldo.

Parte ricorrente precisava che la predetta somma era stata determinata dal Dirigente del settore Bilancio della Provincia il dott. Giuseppe Vetrone con la nota del 27/2/2026, precisando che *“Dall’attività istruttoria contabile emerge che per le annualità 2009-2016 le somme complessivamente riscosse dal Comune ammontano a euro 277.213,62, con una commissione trattenibile nella misura dello 0,30% quantificabile in euro 831.64, e una quota MIUR dovuta alla Provincia pari a euro 3.035,89, con un importo netto complessivo dovuto alla Provincia di euro 276.381,98. Le somme effettivamente riversate dal Comune risultano pari a euro 60.315,25, con una differenza non trasferita pari a euro 219.102,62. Con riferimento alle annualità 2017 e 2018, si precisa che non è stato possibile procedere alla ricostruzione contabile e al relativo calcolo delle somme dovute, in quanto allo stato non risultano nella disponibilità di questo Settore i dati completi relativi alle riscossioni e agli incassi afferenti al T.E.F.A. per tali esercizi.”*

Esponneva in particolare la Provincia che l'art. 19 del d.lgs. n. 504/1992

aveva istituito il tributo annuale per la tutela, protezione ed igiene ambientale (T.E.F.A.) a favore delle Province, da riscuotersi contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nella misura percentuale deliberata annualmente dalla Provincia, sull'importo effettivamente riscosso e al netto della percentuale annuale dello 0,30% che il Comune trattiene quale compenso per le spese sostenute ai fini della riscossione.

Con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2 del 12.01.1993 era stato istituito a favore della provincia di Caserta il tributo de quo nella misura del 3% della TARSU stabilita nei Comuni del territorio; con successivo atto, sempre della giunta provinciale n. 2429, adottato nella seduta del 29 dicembre 1994 era stata ulteriormente stabilita l'approvazione della misura massima del 5% del tributo stesso, con decorrenza 1 Gennaio 1994; con delibera di Giunta provinciale n. 81 del 2 agosto 2013 la Provincia di Caserta aveva confermato l'aliquota della TEFA nella misura del 5%.

Nel caso di specie, il Comune di Succivo, pur avendo riscosso anno per anno la T.E.F.A. (dal 2009 al 2018), non avrebbe adempiuto all'obbligo di riversare alla Provincia le relative somme.

Pertanto, in considerazione del mancato pagamento, la Provincia di Caserta con nota prot. n. 52549 del 20/06/2016 sollecitava il Comune a versare le somme dovute a titolo di TEFA e illegittimamente trattenute; il sollecito rimaneva privo di riscontro. Con successiva

diffida del 28.1.2021 parte attrice sollecitava nuovamente il Comune convenuto al versamento del quantum dovuto.

Sicchè, in considerazione del perdurare dell'inadempimento, la Provincia agiva innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere per il recupero delle somme ritenute dovute.

Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere con la sentenza n. 401 del 3.2.2026 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo sussistente la giurisdizione della Corte dei Conti.

Agiva pertanto la Provincia in questa sede per chiedere la restituzione delle somme dovute.

2. Con la memoria del 7.5.2026, la Procura erariale interveniva ex art. 175 c.g.c., e riteneva sussistente la giurisdizione della Corte dei conti. Nel merito riteneva non fondate le pretese attoree, al riguardo richiamava un precedente di questa Corte del 2024 (sent. n. 286).

3. Con la memoria del 19.5.2026 parte ricorrente contestava quanto rappresentato dalla Procura, precisando che il quantum richiesto riguardava le somme incassate dal Comune e non involgeva anche il non riscosso.

4. Con la memoria di costituzione del 27 maggio 2026 il Comune resistente eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice adito, ritenendo sussistente la giurisdizione del Giudice tributario; eccepiva la nullità dell'atto introduttivo per genericità della procura alle liti; eccepiva il parziale difetto di legittimazione passiva per

i crediti TEFA 2009/2011; eccepiva l'inammissibilità del ricorso per l'ampliamento del thema decidendum, in quanto risultava un mutamento del quantum in eccesso; eccepiva l'inammissibilità della domanda subordinata di arricchimento senza causa; sempre in via preliminare si opponeva alla nomina del CTU contabile. Eccepiva la prescrizione dei crediti vantati con riferimento alle annualità 2009 al 2014. Nel merito non riteneva provato quanto effettivamente riscosso dal Comune.

5. Nell'udienza del 16.6.2026 l'avv. Barbarano per la Provincia e l'avv. Raucci per il Comune si riportavano alle argomentazioni del ricorso e della memoria di costituzione, il PM concludeva come in atti. La causa veniva quindi trattenuta per la presente decisione.

Diritto

1. Con il ricorso in epigrafe, la Provincia di Caserta ha chiesto la condanna del Comune di Succivo al pagamento della quota di propria competenza afferente il tributo TEFA, con riferimento alle annualità pregresse, dall'anno 2009 al 2018, per le somme riscosse e illegittimamente trattenute e pari a euro 219.102,62.

2. Va preliminarmente rappresentato che con atto di citazione del 15.2.2021 la ricorrente Provincia di Caserta ha convenuto innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il Comune di Succivo (qui resistente) chiedendo la condanna del predetto ente locale al pagamento della quota di propria competenza afferente al tributo

TEFA, e che con la sentenza n. 401 del 3.2.2026 il Giudice ordinario ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice contabile.

Ebbene, il Collegio, in adesione alla decisione del Giudice ordinario, reputa di dover affermare la sussistenza, nel caso di specie, della giurisdizione di questa Corte dei conti, atteso che l'art. 103, comma 2, Cost. ad essa attribuisce la cognizione sulle controversie “nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge”, tra cui quelle afferenti alla corretta gestione del pubblico denaro da parte di soggetti pubblici.

In ragione della natura tendenzialmente generale della giurisdizione contabile, in difetto di espresse limitazioni legislative, rientrano nella previsione dell'art. 103 Cost. anche i giudizi tra Pubbliche amministrazioni orientati alla verifica dei reciproci rapporti di dare – avere e del conseguente risultato finale (Cass. Sez. Un. civ. ord. 22.2.2023 n. 5569).

Sotto tale profilo si fa riferimento alle controversie in materia di contabilità pubblica e aventi ad oggetto il rapporto di dare e avere tra due Pubbliche amministrazioni fondato su una serie di obblighi e di responsabilità riguardanti la gestione dei crediti afferenti al pubblico demanio. La relativa fattispecie, però, non è propriamente inquadrabile né nelle forme di un giudizio di responsabilità amministrativo-erariale, essendo di essa titolare il Pubblico Ministero

contabile, né nelle forme di un giudizio di conto, che si instaura ex lege con il deposito del conto giudiziale, ma è riferibile alla disciplina di cui agli artt. 172 e ss. c.g.c. (d.lgs. n. 174/2016) tra i giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica.

E' questa una categoria "aperta" di giudizi, non necessariamente tipizzati dalla legge, ma che, afferendo comunque agli obblighi e alla responsabilità di gestione di denaro e valori pubblici da parte di soggetti pubblici o di incaricati di un pubblico servizio titolari di un patrimonio pubblico, riguardano l'ampia materia della contabilità pubblica e sono attratti alla giurisdizione della Corte dei Conti (Cass. Sez. Un. Civ. ord. 20.10.2020 n. 22810).

Ebbene, in un giudizio in materia di contabilità pubblica, ciò che assume rilievo, al fine del radicarsi della giurisdizione contabile e della riconducibilità della fattispecie nell'alveo dell'art. 172 c.g.c., sono le caratteristiche complessive del rapporto attinente alla materia della contabilità pubblica, in considerazione degli interessi pubblici sottesi, riguardanti, in particolare, la corretta gestione del denaro pubblico.

Nel caso in esame sussistono le predette caratteristiche, in quanto l'azione della Provincia è tesa al recupero degli importi della TEFA, ritenendo il Comune inadempiente rispetto agli obblighi di restituzione delle quote d'imposta di competenza provinciale.

Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene sussistente la giurisdizione della Corte dei Conti.

3. Sempre in via preliminare non può essere accolta l'eccezione del Comune di nullità della procura alle liti per genericità.

Al riguardo il Comune deduce che la procura alle liti allegata in atti da parte istante omette l'indicazione dell'oggetto nonché ogni ulteriore e idoneo riferimento, al di là della sola menzione delle parti, alla causa specifica.

L'assunto non può essere condiviso.

Il difetto di rappresentanza in giudizio di un ente locale per genericità sussiste quando la procura o l'atto introduttivo del giudizio non indicano in modo specifico l'organo titolare del potere di rappresentanza, il nome della persona fisica titolare del relativo ufficio, oppure la sottoscrizione risulti illeggibile, in sostanza si sarebbe in presenza di alterazioni così gravi da far dubitare della esistenza giuridica della procura e tali anche da impedire che l'atto fosse suscettibile di sanatoria.

Nel caso in esame, la procura alle liti rilasciata dalla Provincia contiene l'indicazione della parte che conferisce il mandato e del difensore destinatario, la sottoscrizione autografa della parte conferente (la cui autenticità è stata certificata dal difensore), inoltre, trattandosi di ente locale, nell'intestazione dell'atto sono indicati i poteri rappresentativi del sottoscrittore, dalla sottoscrizione risulta decifrabile e chiaramente riconducibile il soggetto conferente, tutto ciò, pertanto, garantisce la certezza della provenienza del potere di rappresentanza e la riferibilità

della procura al presente giudizio.

Pertanto, l'eccezione non può essere accolta.

4. Il Comune eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva per i crediti TEFA della Provincia per gli anni 2009/2011.

A parere del resistente, i debiti dei suddetti anni erano gestiti dall'organo straordinario di liquidazione a seguito della dichiarazione del dissesto finanziario del Comune (Deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 21.7.2012), pertanto la legittimazione attiva ricadrebbe sull'organo di gestione straordinaria e non coinvolgerebbe la gestione ordinaria dell'ente locale.

L'eccezione è infondata e non può essere accolta.

Il Collegio rileva che l'Organo straordinario di liquidazione ha terminato la sua attività a seguito dell'approvazione del rendiconto (deliberazione n. 18 del 17.9.2019).

Si ricorda, in via generale, che, secondo pacifica giurisprudenza (Cass. civ. sent. n. 12624/2011), l'organo straordinario di liquidazione, previsto dalla disciplina sul dissesto degli enti locali (D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 244 e segg.) con il compito di procedere alla rilevazione delle passività, nonché al soddisfacimento delle stesse grazie a una serie di attività anche mediante l'accensione di un mutuo, finanziato dallo Stato con la Cassa Depositi e Prestiti, e la vendita dei beni del patrimonio disponibile, ha natura di organo straordinario dell'ente, con le specifiche attribuzioni previste dalla legge.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. civ, V, 11.8.2016 n. 16959) ha altresì evidenziato che dalla data della dichiarazione di dissesto dell'ente locale e sino all'approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, mentre nessuna conseguenza si ha per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale dell'ente locale né alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente (Cass. civ. n. 1191 del 2001 e Cass. civ. n. 15498 del 2001). Dunque, l'ente dissestato, a differenza del fallito, non perde la sua capacità processuale né, come si è visto, si verifica alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente (Cass. civ. I, n. 1097 del 2010), nei cui confronti perciò, possono continuare ad esser promosse le ordinarie azioni di cognizione. Per cui il creditore può sempre proporre una domanda giudiziale di accertamento e liquidazione dei crediti vantati verso l'ente locale, da far valere in via esecutiva nei confronti dell'ente pubblico tornato in bonis, restando esclusa unicamente la tutela esecutiva anche nei confronti dei titoli giudiziali formatisi successivamente alla dichiarazione dello stato di dissesto (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 13234/1999). Analogamente nella giurisprudenza amministrativa e

costituzionale si è affermato da tempo che la disciplina sul dissesto degli enti locali, mentre inibisce le azioni esecutive, ammette quelle a contenuto di cognizione (C. Stato, ad. plen., n. 4/1998; C. cost. n. 154 del 2013).

Pertanto, si ritiene che a far tempo dalla data di dichiarazione di dissesto del Comune per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, l'attribuzione della legittimazione processuale passiva all'organo suddetto è limitata alle azioni esecutive e non si estende anche alle azioni di cognizione; ne consegue che quando si controverte in ordine ai diritti di credito, la legittimazione passiva spetta all'ente territoriale, rappresentando esso il soggetto sulla cui sfera giuridica ricadono gli effetti della pronuncia invocata dal ricorrente e che, pertanto, ha interesse a contraddire onde ottenere una decisione che affermi l'inesistenza del credito, e non all'organo straordinario di liquidazione che, avendo attivato i poteri di gestione della massa passiva, ha svolto la funzione ricognitoria e di liquidazione dei debiti accumulati dall'ente locale, funzione che nel caso in esame è cessata con l'approvazione del rendiconto.

Pertanto, non sussiste dal lato passivo e limitatamente all'organo straordinario di liquidazione la coincidenza tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda è ritenuto il soggetto che ha leso il diritto vantato dall'attore.

Pertanto, sussiste la legittimazione passiva dell'invocato Comune di

Succivo.

5. Il Comune resistente eccepisce anche l'inammissibilità del ricorso per ampliamento del thema decidendum, avendo la Provincia in sede di riassunzione richiesto un importo pari a € 219.102,62 superiore all'importo di € 149.323,00 quale petitum nel giudizio innanzi al giudice ordinario.

L'eccezione è infondata.

Nel caso in esame non è configurabile alcuna introduzione di domande nuove rispetto al thema decidendum nei termini delineati nel giudizio innanzi al giudice ordinario. Dall'esame dell'atto introduttivo del giudizio emerge chiaramente che la richiesta della Provincia è incentrata sulla corretta applicazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 504/1992 e quindi sulla restituzione della TEFA, restando pertanto inalterata l'originaria domanda; sotto tale prospettiva, la rimodulazione del quantum non può qualificarsi come nuova domanda, atteso che la domanda risarcitoria/restitutoria permane fondata sul medesimo rapporto causale e sul medesimo fatto generatore del presunto danno (l'inadempimento del Comune).

Per tali ragioni l'eccezione si appalesa infondata.

6. L'eccezione di prescrizione sollevata dal Comune resistente è in parte fondata.

Il Collegio premette che nel caso in esame il termine prescrizionale applicabile è quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.

Al riguardo occorre distinguere il rapporto tributario intercorrente tra il contribuente e l'ente impositore dal diverso rapporto di dare-avere esistente tra la Provincia e il Comune in conseguenza dell'avvenuta riscossione del tributo.

Nella fattispecie in esame non viene in rilievo il credito tributario relativo al TEFA nei confronti dei contribuenti, bensì il diritto della Provincia ad ottenere il riversamento di somme già incassate dal Comune e da quest'ultimo trattenute in violazione dell'obbligo previsto dall'art. 19, comma 7, del d.lgs. n. 504/1992.

Ebbene, il credito relativo al tributo nei confronti dei contribuenti è certamente assoggettato alla prescrizione quinquennale, trattandosi di prestazione periodica assimilabile agli altri tributi locali, quali IMU, TARSU e TARI. Diversamente, l'obbligazione dedotta nel presente giudizio non riguarda il recupero del tributo nei confronti dei contribuenti, bensì il riversamento alla Provincia delle somme già riscosse dal Comune in qualità di soggetto incaricato ex lege della gestione del tributo.

Il credito fatto valere in giudizio trova quindi la propria fonte non nel rapporto tributario con il contribuente, ma nell'obbligo legale di trasferimento delle somme incassate previsto dall'art. 19, comma 7, del d.lgs. n. 504/1992.

Il Comune, in sostanza, per espressa previsione normativa, provvede alla liquidazione e riscossione del TEFA per conto della Provincia e,

una volta acquisiti i relativi importi, assume l'obbligo di riversarli all'ente provinciale, trattenendo esclusivamente il compenso previsto dalla legge.

L'obbligazione dedotta in giudizio ha dunque natura patrimoniale e trova fondamento nel rapporto contabile intercorrente tra i due enti locali.

Ne consegue che il termine prescrizione applicabile è quello ordinario decennale.

Quanto al dies a quo, deve farsi applicazione del principio secondo cui il termine decorre dal momento in cui il Comune, avendo riscosso il tributo, è tenuto al relativo riversamento alla Provincia, ossia dal momento in cui il credito provinciale diviene esigibile.

Nel caso di specie, la Provincia contesta crediti TEFA di € 219.102,62 per gli anni 2009/2018, e dagli atti depositati la prima diffida, quale atto interruttivo della prescrizione, risulta inviata al Comune il 28.1.2021 oltretutto limitata a un importo di € 149.323,00; pertanto tutti i crediti degli anni 2009/2011 sono prescritti essendo ampiamente decorsi i dieci anni di cui all'art. 2946 c.c.; va, inoltre, precisato che la Provincia non ha fornito alcuna prova della ricezione da parte del Comune della nota n. 52549 del 20.6.2016 che sollecitava gli enti locali della provincia al versamento della TEFA.

A ciò va aggiunto che l'atto di citazione notificato al Comune il 15.2.2021, quale atto interruttivo della prescrizione, e che ha dato

avvio al giudizio innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha come petitum l'importo di € 149.323,00, pertanto la differenza rispetto alla richiesta oggetto del presente giudizio di € 219.102,62 e pari ad € 69.779,62, quale credito TEFA della Provincia, è parimenti prescritta limitatamente agli anni dal 2012 a marzo 2016, atteso che l'atto di riassunzione del presente giudizio è di aprile del 2026.

Pertanto, l'eccezione di prescrizione va in parte accolta nei suddetti termini.

7. Ciò posto, nel merito, la domanda è infondata.

Va premesso che il Collegio non reputa necessaria la nomina di un consulente tecnico d'ufficio come richiesto dalla parte istante, essendo la controversia definibile sulla base della documentazione versata in atti e non emergendo questioni che richiedono specifici approfondimenti tecnici.

Tanto premesso, la fattispecie oggetto del presente giudizio trova soluzione attraverso l'applicazione dell'art. 2697 c.c. che prevede che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; la conseguenza pratica dell'applicazione di tale principio sul piano processuale è che "onus probandi incumbit ei qui dicit" e "actore non probante reus absolvitur".

Quindi, il mancato assolvimento dell'onere della prova comporta per la parte inadempiente la soccombenza processuale sul punto controverso e non provato.

Nella fattispecie in esame parte ricorrente non ha fornito alcun principio di prova in ordine alla sussistenza dei crediti Tefa vantati nei confronti del Comune negli anni da aprile 2016 al 2018, limitandosi a depositare una relazione dell'ufficio contabile provinciale supportata da "certificati consuntivi degli accertamenti" solo per gli anni dal 2009 a febbraio 2016 e quindi dei periodi prescritti nei termini di cui al punto precedente.

Pertanto, in assenza di validi elementi probatori a supporto della domanda, la stessa risulta sfornita di giuridico fondamento e va respinta.

8. Infine, venendo alla domanda di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c., proposta dalla Provincia in via subordinata, la stessa è inammissibile.

L'azione di arricchimento senza giusta causa presenta carattere sussidiario, come previsto nell'art. 2042 c.c., rubricato "sussidiarietà dell'azione" che recita: *"L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare dal pregiudizio subito."*

La Corte di Cassazione, con la sentenza resa a Sezioni Unite. n. 33954 del 05/12/2023 ha affermato, al riguardo, il seguente principio di diritto: *"ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole*

generalì, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico".

Con la pronuncia sopra citata le Sez. Unite hanno chiarito la questione inerente all'ipotesi in cui si presenta la domanda di arricchimento senza causa ex art 2041 c.c. nel contesto di un procedimento in cui è già stata avanzata in via principale una domanda di adempimento contrattuale. In sostanza si configura un discrimen tra: a) l'ipotesi in cui esercitata l'azione principale quest'ultima sia stata respinta perché la fattispecie concreta, pur congrua in astratto alla previsione di legge, sia risultata "difettosa" di qualche requisito imputabile al richiedente, la cui inerzia ha determinato il mancato assolvimento di oneri cui la legge subordinava la difesa di un suo interesse (come ad es. nel caso in cui il rimedio principale sia colpito da prescrizione o decadenza); b) l'ipotesi in cui l'azione principale sia stata respinta per non riconducibilità della fattispecie concreta alla fattispecie legale, cioè dalla carenza ab origine dei presupposti fondanti la domanda principale.

In sostanza, la sussidiarietà deve essere intesa nel senso che, se

l'ordinamento già appresta – in astratto – un'altra azione per poter rimediare al pregiudizio patrimoniale, l'azione di arricchimento non è esperibile, mentre l'azione è esercitabile quando in astratto non esistono nell'ordinamento altre azioni che potrebbero essere esercitate dall'attore.

Nel caso di specie l'ordinamento giuridico appresta tutele tipiche per il riconoscimento della domanda giudiziale, con rigetto della domanda per carenza di prova circa l'entità del pregiudizio asseritamente subito dalla Provincia, ragion per cui l'azione proposta non può trovare pregio in questa sede ed è conseguentemente inammissibile.

9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando respinge il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Condanna la Provincia di Caserta al pagamento delle spese processuali determinare in € 3.789,00 oltre accessori di legge in favore del Comune di Succivo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 16.6.2026.

Estensore

Presidente

Michele Minichini

Michele Oricchio

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 03/09/2026

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)